


2013



Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

AREA 3^A - APPLICAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

Prot. 4072 / 2012- SEQ-W- Custodi

Rimini, 20/12/2012

Alla Questura di RIMINI
Al Comando Provinciale Carabinieri di RIMINI
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di RIMINI
Al Comando Sezione Polizia Stradale di RIMINI
Al Comando Sezione Polizia Stradale di RICCIONE
Al Comando Sezione Polizia Stradale a/14 di FORLÌ
Al Comando Sezione Polizia Stradale di NOVAFELTRIA
Al Comando Polizia Provinciale c/o Provincia di RIMINI
Ai Comandi di Polizia Municipale della Provincia Loro Sedi
Ai Comandi Stazione Carabinieri della Provincia Loro Sedi
Al Corpo Forestale dello Stato di RIMINI

p.c.


Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di RIMINI
Al Tribunale di RIMINI All'Agenzia del
Demanio Filiale di BOLOGNA

Oggetto: Decreto Prefettizio di individuazione dei soggetti privati incaricati del trasporto e della custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n.689. Anno 2013.

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza si trasmette copia del provvedimento prefettizio di p.n. con il quale si è proceduto alla individuazione delle ditte indicate in oggetto.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta ed assicurazione.

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO
(DI NIZZO)



Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

AREA 3^A - APPLICAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

Prot. 4072 / 2012- SEQ-W- Custodi

Visti i precedenti propri provvedimenti, con i quali sono state individuate le ditte cui affidare la custodia dei veicoli a motore, sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 22.7.1982 n. 571 e dell'alt. 394/4 comma del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, deve provvedersi annualmente alla ricognizione dei soggetti, pubblici e privati, abilitati a svolgere il servizio in parola;

Vista la circolare n. 73620 in data 30.06.1998, con la quale il Ministero delle Finanze -Dipartimento del Territorio - ha elencato i requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dai depositari custodi di beni demaniali e dalle relative depositerie, ai fini dell'individuazione delle stesse da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29.7.1982 n. 571 citato;

Vista la circolare n. 50/06 prot. M/6326/50-1 in data 13 dicembre 2006 con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - ha stabilito che anche con l'introduzione dell'art. 214-bis del Codice della Strada, i Prefetti devono continuare a predisporre annualmente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 571/1982, l'elenco delle depositerie autorizzate alla custodia dei veicoli sequestrati;

Preso atto dell'attività istruttoria svolta dalla Sezione Giudiziaria della Polizia Stradale di Rimini, in ordine all'idoneità delle depositerie da inserire nel decreto prefettizio per il corrente anno 2013;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, della Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato n. 6535 del 22 aprile 2011, afferente gli articoli 213 e 214 C.d.S. (Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo);

Visto il contratto per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214bis del d.lgs. 30/04/1992 N. 285, sottoscritto in data 08.11.2007 tra la Prefettura di Rimini U.t.G. - l'Agenzia del Demanio - Filiale di Bologna e il Sig. Del Fattore Giorgio in qualità di Procuratore/Titolare/Legale Rappresentante/ecc, dell' Associazione Temporanea d'Impresa per l'ambito territoriale di Rimini, a tutt'oggi in regime di proroga tecnica, fino alla definizione delle procedure previste dal nuovo bando;

VISTA la legge 24.11.1981 n. 689;

VISTO il D.P.R. 22.7.1982, n. 571;

VISTO il D.L.vo 30.4.1992 n. 285;

VISTA la circolare n. 38 prot. n. M/6326-50 del 4 aprile 2000 del Ministero dell'Interno;

VISTA la circolare n. 50/06 prot. M/6326/50-1 del 13.12.2006 del Ministero dell'interno;

VISTO l' avviso pubblico n. 5839/2011/Area 3^A- Gen. - Seq. del 7 ottobre 2011 ;

D E C R E T A

le ditte cui, nel corrente anno 2013 potrà essere affidata la custodia dei veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro amministrativo nonché quelli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo per i quali è eventualmente applicabile la confisca, sono esclusivamente quelle inserite nell'elenco allegato al presente decreto sotto la lettera "A", salvo ulteriori accertamenti in ordine alla conformità al vigente strumento urbanistico dell'area su cui insiste l'attività di depositeria;

L'indennità per l'attività di recupero e custodia dei veicoli sottoposti alla sanzione amministrativa del fermo e/o del sequestro o della confisca, è stabilita dal capitolato tecnico allegato;

- La sospensione temporanea, per mesi sei, dei custodi dall'attività di cui al presente decreto sarà disposta in caso di accertamento di una delle seguenti fattispecie:
- superamento del numero dei veicoli in deposito come da elenco allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";
- custodia dei veicoli affidati dagli Organi di polizia stradale in area non autorizzata o in condizioni tali da determinare pericolo per l'incolumità dei propri dipendenti e degli addetti al controllo, ovvero in condizioni tali da determinarne il danneggiamento dei medesimi veicoli,
- mancata applicazione delle tariffe di cui al capitolato d'appalto nei confronti dei privati;
- mancata emissione della ricevuta fiscale o fattura, inerente il pagamento delle spese di trasporto

- e/o custodia;
- servizio di recupero dei veicoli con mezzi e/o personale diversi da quelli autorizzati di cui all'allegato "C",

L'esclusione dei custodi dall'attività di cui al presente decreto sarà disposta dopo l'accertamento della seconda inosservanza dei casi sopraindicati:

- i veicoli presenti presso i depositi devono essere individuati con l'apposizione sulla parte anteriore di un cartello recante l'iscrizione di **"Veicolo sottoposto a fermo, sequestro o confisca"**;
 - i veicoli affidati alle imprese, dovranno essere custoditi presso i depositi autorizzati;
 - il personale adibito al servizio di recupero e custodia dei veicoli di cui all'allegato "C", dovrà essere in regola con le normative impartite con la legge 626/94 e dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 (D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81) e dovrà esporre in maniera visibile la propria tessera di riconoscimento, appositamente predisposta dalla ditta;
 - le variazioni inerenti l'organico del personale e del parco mezzi adibito al servizio in questione dovranno essere tempestivamente comunicate alla Prefettura di Rimini - Ufficio Territoriale del Governo;
 - nell'ipotesi in cui una ditta cessi l'attività spontaneamente ovvero a seguito di provvedimento adottato da quest'Ufficio dovrà provvedere al trasferimento dei veicoli presenti nel proprio deposito presso altre ditte autorizzate con oneri a proprio carico;
- a) ai fini del contenimento delle spese di custodia nonché della corretta e tempestiva applicazione delle procedure previste dal D.P.R. 13.02.2001 n. 189, **le ditte indicate nell'allegato "A" dovranno comunicare all'organo accertatore e a quest' Ufficio il mancato ritiro del veicolo** a cura dell'avente diritto, al verificarsi dei seguenti casi:
- b) decorso il periodo di fermo amministrativo; decorsi 10 giorni dal sequestro del veicolo e 30 giorni del ciclomotore o motociclo;
- c) Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche, dovranno attenersi ai seguenti criteri:
- 1) in fase di accertamento infrazionale occorre implementare i verbali in uso con l'indicazione della tipologia del veicolo, marca, modello, allestimento, targa/telaio e stato giuridico del veicolo (fermo fiscale, pignoramento, ipoteca);
 - a) l'osservanza della circolare n. 300/A/31772/101/20/21/4 del 10 maggio 2004 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, concernente nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo;
 - b) nel caso di inapplicabilità del paragrafo 1.1. della circolare n. 300/A/31772/101/20/21/4 del 10 maggio 2004 del Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la scelta del custode dovrà ricadere sulla ditta che ha sottoscritto il contratto in data 08.11.2007; e ove quest'ultima fosse temporaneamente indisponibile o avesse superato la capienza indicata nel presente provvedimento potrà essere interpellata altra ditta, titolare del **deposito più vicino al luogo di accertamento;**
 - c) l'osservanza della circolare n. 34/07 M/6326/50-17 del 13 settembre 2007 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli uffici Territoriali del Governo, concernente le nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo;
 - d) l'osservanza della circolare n. 35/07 M/6326/50-17 del 21 settembre 2007 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli uffici Territoriali del Governo, concernente il nuovo sistema di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativi per violazione al Codice della Strada;
 - e) attuare nei Comuni con più di un custode, il criterio della rotazione tra le ditte presenti, fatti salvi i casi connessi con situazioni di necessità e di urgenza, per i quali è consentita la procedura di cui al punto b);
 - f) nel verbale di sequestro dovrà essere indicato per esteso, oltre agli estremi della targa d'immatricolazione o del contrassegno per ciclomotori, anche il corrispondente numero di telaio del veicolo;
 - g) salvo casi del tutto eccezionali che andranno concordati telefonicamente col custode, la restituzione dei veicoli o degli effetti personali lasciati all'interno degli stessi sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: dal Lunedì ai Venerdì: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, il Sabato: dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai TAR Emilia Romagna o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Rimini.20.12.2012

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO
(DI NUZZO)

Art. 1 - Oggetto del servizio.

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio, da svolgersi per ambiti territoriali infraregionali di recupero, custodia e acquisto di veicoli, oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca, in applicazione a quanto previsto dall'art. 214-bis del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285. Le attività elencate dovranno essere realizzate secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nella lettera di invito e nel presente Capitolato.

Art. 2 - Attività di recupero dei veicoli e redazione dell'inventario

Dietro espressa richiesta da parte dell'organo di polizia stradale, il custode-acquirente dovrà provvedere al recupero dei veicoli da custodire nei casi in cui il proprietario o il soggetto obbligato alla custodia si rifiuti di trasferire il veicolo in luogo non soggetto al pubblico passaggio: ovvero nei casi in cui pur avendo i soggetti menzionati provveduto alla custodia, sia divenuto definitivo il provvedimento di confisca. Per l'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il custode-acquirente deve garantire:

- a) la reperibilità telefonica 24 ore su 24;
- b) l'intervento sul luogo in cui il veicolo sequestrato/fermato si trova, con un veicolo tecnicamente idoneo al recupero e trasporto, entro 30 minuti primi dalla richiesta degli organi di polizia stradale;
- c) la presenza sul veicolo utilizzato per il recupero e trasporto, di un soggetto appositamente delegato ed in possesso dei requisiti per assumere gli obblighi di custodia del veicolo stesso, secondo le norme vigenti;
- d) qualora il veicolo possa essere messo in condizioni di sicurezza per la circolazione (fuori dalla carreggiata), in alternativa a quanto richiesto al punto b), entro lo stesso termine, intervento sul luogo in cui il veicolo si trova di un soggetto in possesso dei requisiti per assumere gli obblighi di custodia, fino al momento dell'intervento del veicolo tecnicamente idoneo al recupero e al trasporto presso il deposito del custode-acquirente competente;
- e) il trasporto del veicolo nel luogo stabilito per la custodia con immediatezza e comunque entro le 24 ore dall'affidamento. **Qualora il soggetto** che recupera il veicolo o che ne assume la custodia temporanea ai sensi della lettera d), non sia lo stesso soggetto che assumerà la custodia definitiva presso il deposito autorizzato, è previsto l'obbligo, per quest'ultimo, di recarsi, entro le 24 ore successive al recupero, presso l'organo di polizia procedente per effettuare l'aggiornamento della documentazione riguardante la custodia, ovvero, previa comunicazione telefonica all'organo procedente, presso l'ufficio di polizia più vicino al luogo di custodia per redigere un nuovo verbale di affidamento del quale deve essere inviata copia all'organo procedente entro 3 giorni.

Per la realizzazione del servizio di recupero il custode-acquirente dovrà avvalersi di proprio personale specializzato e di mezzi idonei al recupero aventi le caratteristiche tecniche stabilite dall'appendice IV art. 12 al Titolo I° del D.P.R. 495/92. Al custode-acquirente sarà consentito, inoltre, di avvalersi per l'attività di rimozione dei veicoli di altri soggetti ove rientranti nell'elenco prefettizio adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 571/82, che opereranno sotto la sua completa responsabilità. Ai fini dello svolgimento dell'attività di recupero di cui alle precedenti lettere e) e d), il custode-acquirente dovrà validamente accreditare presso le Amministrazioni appaltanti il personale che lo stesso intenderà utilizzare per le predette attività. A tal fine, già in sede di stipulazione della convenzione, il custode-acquirente fornirà un primo elenco del personale che utilizzerà per le attività previste dal presente capitolato. Ogni veicolo utilizzato per l'attività di recupero, ai sensi dell'art 4 del D.M., 04.09.98, deve essere dotato di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per i beni trasportati. Per ogni veicolo preso in custodia il custode-acquirente dovrà compilare un'apposita scheda descrittiva dello stato del veicolo, secondo il modello allegato al presente Capitolato (AH, A) e provvedere a trasmetterla telematicamente, entro le successive 48 ore, al Ministero dell'Interno ed all'Agenzia del Demanio. Le Amministrazioni committenti si riservano la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di ispezionare, in qualsiasi momento, i luoghi adibiti a depositerie gestiti dal custode-acquirente per l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato. Nei casi in cui tra le schede predisposte ed inviate dal custode-acquirente alle Amministrazioni committenti e il verbale redatto dall'organo di polizia stradale vi sia palese incongruenza in ordine ai dati ed alla descrizione dello stato di fatto del veicolo le stesse potranno avviare una procedura di verifica. Qualora all'esito della predetta dovesse emergere che il custode-acquirente abbia volontariamente riportato nelle schede notizie non rispondenti al vero, le Amministrazioni committenti si riservano la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 3 - Attività di custodia dei veicoli

Successivamente al recupero dei veicoli il custode-acquirente dovrà provvedere alla custodia degli stessi nella o nelle depositerie indicate in sede di offerta tecnica. Le depositerie debbono rispondere ai requisiti indicati nel bando di gara che qui si intendono integralmente riportati. Annualmente il custode-acquirente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva con la quali attesti il permanere dei requisiti per lo svolgimento delle attività. Il servizio di recupero e di custodia dei veicoli deve essere assicurato senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto. Nei casi in cui il custode-acquirente non sia nelle condizioni di assumere la custodia dei veicoli per esaurimento dei posti disponibili, dovrà darne comunicazione alle Amministrazioni committenti, entro le successive 24 ore, mediante invio di una nota che contenga le seguenti indicazioni:

- 1) data e ora della richiesta da parte dell'organo accertatore;
- 2) motivi dell'impossibilità della presa in custodia del veicolo.

Nei casi in cui si verifichi la condizione di cui al precedente comma, il custode-acquirente potrà avvalersi delle depositerie rientranti nell'elenco prefettizio adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 571/82. In questi casi il custode-acquirente dovrà provvedere non appena possibile alla custodia definitiva del veicolo presso la propria depositera, secondo la procedura di cui al precedente art. 2, lett. e), in quanto applicabile, dandone comunicazione all'organo di polizia stradale procedente per l'aggiornamento della documentazione riguardante la custodia. La nota potrà essere inviata anche **tramite e-mail**.

Art. 4 - Tariffe massime previste per il recupero e la custodia dei veicoli

tariffe massime previste per il recupero e custodia dei veicoli sono le seguenti:

TABELLA A

Veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate	orario diurno 06-22	orario notturno 22 - 06 e festivo 0 - 24
Diritto di chiamata	€ 11,61	€ 15,08
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 17,40	€ 22,62
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)	€ 2,50	€ 3,25
Tariffa giornaliera per la custodia	€ 3,00	

TABELLA B

Veicoli di massa complessiva da 1,5 fino a 3,5 tonnellate	orario diurno 06 - 22	orario notturno 22-06 festivo 0 - 24
Diritto di chiamata	€ 14,50	€ 18,85
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 29,00	€ 37,70
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)	€ 2,90	€ 3,77
Tariffa giornaliera per la custodia	€ 5,00	

Per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate si applicheranno le stesse tariffe della TABELLA B aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 tonnellate della massa complessiva del veicolo da rimuovere. Per i ciclomotori e motoveicoli si applicano le tariffe previste per i veicoli fino a 1,5 tonnellate. Le tariffe massime previste per il recupero dei veicoli (diritto di chiamata, operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo, indennità chilometrica) non sono soggette a ribasso

Art. 5 - Alienazione dei veicoli

Il custode-acquirente ha l'obbligo di acquistare, anche ai soli fini della rottamazione, i veicoli sottoposti;

- > a sequestro amministrativo, nelle ipotesi di cui al comma 2-quater dell'art. 213 del DLgs n. 285/92
- > a fermo amministrativo, al termine della procedura prevista dal D.P.R., 24 febbraio 2001, n. 189;
- > a confisca.

Le operazioni di acquisto dei veicoli da parte dei custodi-acquirenti sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri. L'alienazione dei veicoli al custode-acquirente si perfeziona secondo le seguenti modalità:

- 1) nei casi di sequestro con la notifica della dichiarazione di cessione da parte del Prefetto;
- 2) nei casi di fermo e di confisca, con la notifica del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del Demanio.

Dal perfezionarsi dell'alienazione, nessun onere e spesa di custodia a carico dello Stato sarà dovuta al custode-acquirente; quest'ultimo, invece, sarà tenuto al pagamento del prezzo del veicolo alienato determinato secondo i criteri di cui al successivo articolo 6. Nel caso in cui il veicolo venga alienato al custode-acquirente prima che la confisca sia divenuta definitiva, lo stesso dovrà corrispondere il prezzo del veicolo a lui alienato entro 30 giorni dalla dichiarazione del prefetto mediante versamento su un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. Nel caso in cui il veicolo venga alienato al custode-acquirente successivamente alla confisca, lo stesso dovrà corrispondere all'erario, mediante versamento sul capitolo che sarà indicato in sede di stipulazione della convenzione, il prezzo del veicolo a lui alienato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di alienazione. Dell'avvenuto pagamento il custode-acquirente dovrà dare pronta comunicazione alle Amministrazioni competenti. Il pagamento del prezzo da parte del custode-acquirente sarà subordinato alla effettiva disponibilità del veicolo. In entrambe le ipotesi sopra descritte, la comunicazione del prezzo di vendita al custode-acquirente avverrà con le modalità descritte al successivo articolo 6.2. In caso di tardivo versamento della somma dovuta, le Amministrazioni procedenti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, applicheranno una penale pari al 5% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute è data facoltà alle Amministrazioni procedenti di risolvere la convenzione senza che il custode-acquirente possa rivendicare alcun indennizzo e fatto salvo il diritto delle stesse a chiedere il risarcimento per i danni subiti.

Art. 6 - Vantazione per l'alienazione dei veicoli

6.1) Il prezzo di alienazione dei veicoli da rottamare è stabilito in base alla quotazione di rottame dei ferri vecchi leggeri elaborati dalla Camera di Commercio, tenendo conto delle categorie e del peso, forfetariamente stabilito

6.2) Il prezzo di alienazione dei veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, non può essere inferiore alla media proporzionale delle quotazioni riportate da almeno due riviste specializzate e qualificate del settore, cui sarà applicata la percentuale di sconto che l'aggiudicatario ha indicato in sede di offerta economica. Il Prefetto competente comunicherà, *contestualmente alla dichiarazione di alienazione* il prezzo di vendita del veicolo. Analogamente l'Agenzia del Demanio provvederà, *contestualmente alla determinazione all'alienazione*, a comunicare al custode-acquirente il prezzo di vendita del veicolo. L'Agenzia del Demanio notificherà la determinazione all'alienazione al custode-acquirente entro 5 giorni dal ricevimento del provvedimento definitivo di confisca da parte del Prefetto. Per tale periodo nulla sarà dovuto a titolo di oneri e spese di custodia al custode - acquirente.

Art. 7 - Obblighi nei confronti dei dipendenti

Il custode-acquirente si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti emanati in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, infortunistica e previdenza, nonché dai contratti collettivi di lavoro. Il custode-acquirente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente Capitolato e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il custode-acquirente non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque

non sia più ad esse associato. Il custode-acquirente si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. Il custode-acquirente si impegna a trasmettere alle Amministrazioni procedenti, a richiesta delle stesse:

- a) copia della denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- b) copia dei versamenti contributivi, previdenziali assicurativi nonché di quelli eventualmente dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi applicabili.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la revoca del servizio, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art 8 - Disposizioni antimafia

L'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare nei confronti del custode-acquirente, nonché nei confronti dei singoli soggetti accreditati presso le amministrazioni appaltanti, come previsto all'art. 2 del presente capitolato, non devono sussistere provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia, la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, ne devono essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne. Il custode-acquirente comunicherà alle Amministrazioni procedenti:

- a) l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula della convenzione, o l'eventuale emanazione di provvedimenti, definitivi o provvisori, nei riguardi dello stesso e del personale accreditato;
- b) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula della convenzione.

La convenzione sarà risolta di diritto, fatta salva la facoltà delle Amministrazioni procedenti di richiedere il risarcimento dei danni subiti, ove, nel corso della sua esecuzione, fossero emanati i provvedimenti ovvero pronunciate sentenze di condanna nei confronti del custode-acquirente.

Art. 9 - Divieto di cessione o subappalto

L'aggiudicatario si impegna a prestare i servizi direttamente. Sono, pertanto, vietati sia la cessione che il subappalto totale o parziale del servizio.

Art. 10 - Struttura operativa dell'affidatario

Al soggetto aggiudicatario sarà consentito di integrare la propria struttura operativa mediante l'ingresso di altri depositari che opereranno sotto la sua completa responsabilità, senza che tale eventualità configuri ipotesi di subappalto, previo assenso da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici. Una volta acquisito l'assenso da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, il custode - acquirente dovrà produrre per il nuovo custode la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal capitolato per l'espletamento della attività di custodia.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti dal bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte delle Amministrazioni procedenti. Comporterà, altresì, la risoluzione di diritto della convenzione, il mancato rispetto degli adempimenti annuali di cui al precedente art. 3. Le Amministrazioni procedenti si riservano il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario. Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, le Amministrazioni procedenti intimeranno al soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di trenta giorni, a mezzo di raccomandata A. R.. Nell'ipotesi in cui il soggetto affidatario non dovesse provvedere tempestivamente o comunque nei tempi indicati, le Amministrazioni procedenti si riservano di richiedere la risoluzione del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate e liquidate.

Art. 12 - Spese contrattuali ed oneri diversi

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione nonché qualsiasi adempimento fiscale inerente la stipula della Convenzione nonché ogni altra spesa concernente l'esecuzione della stessa.

Art. 13-Vincoli

Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l'aggiudicatario sin dal momento in cui viene presentata l'offerta, mentre vincolano le Amministrazioni procedenti solo con la stipula della convenzione.

Art. 14 - Riservatezza

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara, verranno trattati secondo le modalità e le finalità di cui al DLgs 196/03 e pertanto i dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalle Amministrazioni procedenti esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Art. 15 - Responsabilità

Qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico dell'aggiudicatario, che si impegna a mantenere le Amministrazioni indenni da ogni responsabilità.

Art. 16 - Controversie

Tutte le controversie fra le Amministrazioni procedenti e l'aggiudicatario, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, sono devolute al giudice ordinario, foro di Roma. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 — Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Capitolato e dal bando di gara si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.

R.T.I. - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA NUMERO VERDE		800- 031331			
1	GARAGE JOLLY srl DEL FATTORE GIORGIO VIA MALPASSO 1486/D 47842 SAN GIOVANNI MARIGNANO TEL 0541 956403 FAX 0541 957066 800- 031331	Capienza complessiva del deposito (area scoperta, coperta, chiuso) mq.	1718,70		
		autoveicoli all' aperto mq. 1000	100		
		autoveicoli al chiuso mq.542.64	54		
		ciclomotori i e motocicli al coperto mq. 176	88		
	CÀMILLINI BENITO & MARCO snc VIA LARGA, 56 47843 MISANO ADRIATICO TEL. 0541.610112 FAX 615015 800- 031331	Capienza complessiva del deposito (area scoperta, coperta, chiuso) mq.	772,66		
		Autoveicoli all'aperto mq. 603	60		
		autoveicoli al coperto mq. 40	4		
		autoveicoli al chiuso mq. 79.30	7		
	ciclomotori e motocicli al coperto mq. 50		25		
		3	GARAGE GABELLINI GABELLINI ERALDO & C. snc VIA ENZO FERRARI 2 47838 RICCIONE TEL 0541 602972 FAX 0541 695843 800- 031331	Capienza complessiva del deposito (area scoperta, coperta, chiuso) mq.	684,43
				autoveicoli all'aperto mq. 474,42	47
				autoveicoli al chiuso mq 97.51	9
ciclomotori e motocicli all'aperto mq 112.50	56				
4	CARROZZERIA CLIPPER snc BUSIGNANI MARCO & C. VIA CONSOLARE SAN MARINO 39 47923 RIMINI TEL/FAX 0541 772151 800- 031331	Capienza complessiva del deposito (area scoperta, coperta, chiuso) mq.	1445,26		
		autoveicoli all'aperto mq 782,11	78		
		autoveicoli al chiuso mq.599,15	59		
		ciclomotori e motocicli al chiuso mq. 64	32		
5	G.B. CARROZZERIA GAGLIARDI & BUDA snc VIA POPILIA, 337 47922 RIMINI TEL. 0541 721834 FAX 0541 720476 800- 031331	Capienza complessiva del deposito (area scoperta, coperta, chiuso) mq.	976,29		
		autoveicoli all'aperto mq. 760,83	76		
		autoveicoli al chiuso mq. 140,04 mq	14		
		ciclomotori e motocicli all'aperto mq. 40	20		
	Ciclomotori e motocicli al chiuso mq. 35,42		17		
		6	NUOVO SOCCORSO STRADALE NADDEO GIUSEPPE & C. snc VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE 57/Q 47900 RIMINI TEL. 0541774852-FAX. 770458 800- 031331	Capienza complessiva del deposito (area scoperta, coperta, chiuso) mq.	1554
				autoveicoli all'aperto mq. 914	91
				autoveicoli al chiuso mq. 445	44
Ciclomotori e motocicli al coperto mq. 195	97				
7	CARROZZERIA VANDI snc VANDI MARCO VIA MASSARENTI 15 47922 RIMINI TEL 0541 740596 FAX 743713 800- 031331	Capienza complessiva del deposito (area scoperta, coperta, chiuso) mq.	1113,83		
		autoveicoli all'aperto mq. 967,17	96		
		autoveicoli al chiuso mq. 114,66	11		
		ciclomotori e motocicli all'aperto mq. 32	16		
8	FABBRI MARTINO & TULLIO snc VIA TOGLIATTI 36 47827 VILLA VERUCCHIO TEL. 0541 679019 FAX 0541 672329 800- 031331	Capienza complessiva del deposito (area scoperta, coperta, chiuso) mq.	608,37		
		autoveicoli all'aperto mq . 483	48		
		autoveicoli al chiuso mq. 20	2		
		ciclomotori e motocicli all'aperto mq. 50	25		
	ciclomotori e motocicli al chiuso mq. 55,37	27			

9	CARROZZERIA VALENTINI MARCO VIA FIUME 5 47867 TALAMELLO TEL. 0541 920145 800- 031331	Capienza complessiva del deposito (area scoperta, coperta, chiuso) mq.	1574
		autoveicoli all'aperto mq. 136	137
		autoveicoli al chiuso mq 150	15
		ciclomotori e motocicli al chiuso mq. 48	24
10	OFFICINA MECCANICA SAFETY CAR GIROMETTI LUIGI VIACASALECCHIO 3/B 47924 RIMINI TEL 0541 478732 FAX 0541 373774 CELL. 3386955288	Capienza complessiva del deposito (area scoperta, coperta, chiuso) mq.	1747.77
		autoveicoli all'aperto mq. 1462.95	146
		autoveicoli al chiuso mq. 18,18	2
		ciclomotori e motocicli al coperto mq. 166,47	83
11	GRAZIOSI srl GRAZIOSI MAURO VIA TOSCANINI 6 47841 CATTOLICA TEL. 0541 953690-FAX 0541 835414	Capienza complessiva del deposito (area scoperta, coperta, chiuso) mq.	780.05
		autoveicoli all'aperto mq. 493,35	49
		Autovetture, ciclomotori e motocicli al coperto mq. 186,70	10 + 30
		autoveicoli al chiuso mq. 100	9

AREA DI OCCUPAZIONE PER TIPOLOGIA DI VEICOLO

MOTO CICLI / CICLOMOTORI	2
AUTOVETTURE	10
AUTOCARRI	40

Personale e veicoli autorizzati al servizio di recupero e trasporto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 22.7.1982 n. 571 e dell'art. 394, comma 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495

R.T.I. - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA NUMERO VERDE

800-031331

		AUSILIARI AUTORIZZATI	MEZZI AUTORIZZATI
1	GARAGE JOLLY srl DEL FATTORE GIORGIO VIA MALPASSO 1486/D 47842 SAN GIOVANNI MARIGNANO TEL 0541 956403 FAX 0541 957066 800-031331	DEL FATTORE GIORGIO	FO810923
		DEL FATTORE MICHELE	DG698TF
		CAVALLI LORIS	BOE80918
		TODON STEFANO	AL817LR
		SAUDELLI MATTIA	CZ558RX
		GIULIONI VINCENZO	AY415LD
		MONTEBELLI ANDREA	DC900XN
		CIAURELLA ROSARIO	CT143KD - AD04JO2
		PONTELLINI VALERIO	BZ674DL -FO020097
		CALABRESE MARCO	EJ448MP
		2	CAMILLINI BENITO & MARCO snc VIA LARGA, 56 47843 MISANO ADRIATICO TEL. 0541.610112 FAX 615015 800-031331
CAMILLINI MARCO	BE066ZN		
LEONI SAMUELE			
3	GARAGE GABELLINI GABELLINI ERALDO & C. snc VIA ENZO FERRARI 2 47838 RICCIONE TEL 0541 602972 FAX 0541 695843	GABELLINI ERALDO	CT310CZ
		ROSSI MAURIZIO	BJ368AF
4	CARROZZERIA CLIPPER snc BUSIGNANI MARCO & C. VIA CONSOLARE SAN MARINO 39 47923 R1MINI TEL/FAX 0541 772151 800-031331	BUSIGNANI MARCO	DL543TA
		BUSIGNANI GIACOMO	CZ637RY
		LAPPI LUCA	CM 147ZR
		MONTI GLORIANO	
		HRISTOV HUBEN RADOSLAVOV	
5	G.B. CARROZZERIA GAGLIARDI & BUDA snc VIA POPILIA, 337 47922 RIMINI TEL. 0541 721834 FAX 0541 720476 800-031331	GAGLIARDI DAVIDE	
		BUDA GIANNI	
6	NUOVO SOCCORSO STRADALE NADDEO GIUSEPPE & C. snc VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE 57/Q 47900 RIMINI TEL. 0541774852-FAX. 770458	NADDEO GIUSEPPE	DZ815NZ EA236NZ
		NADDEO GERARDO	EK795HF CR125LT
		FABBRI SIMONE	
		FABBRI ROBERTO	
7	CARROZZERIA VANDI snc VANDI MARCO VIA MASSARENTI 15 47922 RIMINI TEL. 0541 740596 FAX 743713 800-031331	VANDI MARCO	DK377HX
		CUNTI ANGELO	EH061LX
		CUNTI MANUEL	EH513LX
		FANGAREZZI PIETRO MATTEO	CM985ZY
		CUNTI MATTIA	EM964FT
8	FABBRI MARTINO & TULLIO snc VIA TOGLIATTI 36 47827 VILLA VERUCCHIO TEL. 0541 679019 FAX 0541 672329 800-031331	FABBRI ROBERTO	CZ036RX
		FABBRI ENRICO	
		FABBRI GIUSEPPE	
		FABBRI TULLIO	
9	CARROZZERIA VALENTINI MARCO VIA FIUME 5 47867 TALAMELLO TEL. 0541 920145 800-031331	VALENTINI MARCO	CB091 WM
		VALENTINI DANIELE	EB090VB
		VALENTINI LUIGI	
10	OFFICINA MECCANICA SAFETY CAR GIROMETTI LUIGI VIACASALECCHIO 3/B 47924 RIMINI TEL 0541 478732 FAX 0541 373774 CELL. 3386955288	GIROMETTI LUIGI	DP549AE
		AMBROGINI MASSIMO	EH707LX
11	GRAZIOSI srl GRAZIOSI MAURO VIA TOSCANINI 6 47841 CATTOLICA TEL. 0541 953690-FAX 0541 835414	GRAZIOSI MAURO	BN637VT
		GRAZIOSI MIRKO	DH795CR
		RANIERI GIOVANNI	
		RATKUNS ERIKS	